

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 18 e quale domicilio digitale l'indirizzo frittellimaritime@pec.fedespedi.it, di cui il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.

Ancona, addì 06/09/2024

IL CONCESSIONARIO
Frittelli Maritime Group S.p.A.
Il procuratore - Marco Suardi
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 19/09/2024 al n° 1737 serie 1
con l'esazione di euro 822,38

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00-14 del registro
Concessioni - Anno 2024

N. 2185 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTERESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dalla società Frittelli Maritime Group S.p.A., C.F./P.IVA 01023760422, con sede legale in Ancona (AN), via Lungomare Vanvitelli n. 18, prot. n. E-19142-13/11/2023, e successive integrazioni;
Vista la licenza demaniale marittima n. 00-9/2020 rep. 1598 del 22/06/2020;
Vista la pubblicazione della domanda in data 02/02/2024 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni, opposizione e/o domande concorrenti;
Visto il parere della Divisione Safety-Security rilasciato con prot. n. I-1980-07/02/2024;
Vista la richiesta all'Agenzia delle Dogane di Ancona con prot.n. E-2246-12/02/2024, nonché la nota agli atti dell'Agenzia delle Dogane di Ancona prot. n. 15006/RU del 21/04/2020, acquisita al prot. n. ARR-4849 in data 21.04.2020, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90;
Vista la nota prot. n. 12396-01/03/2024 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. E-3334-01/03/2024;
Vista la documentazione integrativa acquisita al prot. n. E-3747-07/03/2024;
Vista la delibera n. 15 in data 24/04/2024 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii., con cui i membri del suddetto Comitato hanno espresso parere favorevole al rilascio;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 18/03/2024 PR_ANUTG_Ingresso_0033016_20240318, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la polizza assicurativa fidejussoria n. 2281357, appendice n. 3 emessa in data 30.08.2023 e appendice n. 5 emessa in data 04/06/2024 dalla Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a., ag. di Milano, per l'importo pari ad € 20.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone dell'importo di € 9.762,35 in data 22/05/2024, richiesto con atto di accertamento n. 00-9/24 del 20/05/2024, giusta reversale n. 1841/2024;
Vista la polizza assicurativa n. 440124188 emessa in data 06/03/2024 emessa dalla Società Generali Italia S.p.A. vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dell'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio nonché di € 1.000.000,00 per la partita ricorso terzi;
Vista la dichiarazione di assicurazione n. 390550591 emessa il 16/01/2024 dalla società Generali Italia S.p.A. per la copertura RCT-RCO per l'importo di € 7.500.000,00;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

a **FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.**

codice fiscale 01023760422

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.500,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente in ambito portuale - complesso ex Tubimar - area "Q", catastalmente individuata al foglio 11 part. 2 sub 40/parte allo scopo di utilizzare un'area demaniale delimitata con new jersey e container, e relativi cancelli di ingresso e uscita, da adibire ad attività di deposito e movimentazione merci alla rinfusa, di merci unitizzate o in container, inclusi container vuoti e rotabili, e di semirimorchi e veicoli commerciali e non, prevalentemente provenienti da sbarco e/o diretti all'imbarco, e relative attività accessorie, funzionali e connesse alle stesse, incluso il deposito di mezzi, macchinari e strumenti di proprietà, come da planimetria allegata

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2023 = € 979,79 (dal 22/11/2023 al 31/12/2023) salvo conguaglio

Canone dovuto anno 2024 = € 8.782,56 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024, da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 22/11/2023 al 21/11/2027**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:


- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Le opere di facile rimozione dovranno essere demolite e sgomberate a cura del concessionario senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli


oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il concessionario, in situazioni condimeteo avverse (forte vento), dovrà ricorrere alla sospensione temporanea delle fasi di movimentazione di eventuale materiale polverulento al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività di altre attività che interessano la specifica area.
- 9) Durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizioni funzionali allo svolgimento delle attività, il concessionario si impegna ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose ed inoltre devono essere osservate le disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 10) Il concessionario dovrà preventivamente informare eventuali ditte terze all'accesso all'area in riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative, ricorrendo laddove necessario, alla sottoscrizione di appositi verbali di coordinamento.
- 11) Il concessionario dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori, mezzi operativi in genere e/o merce ed attrezzatura.
- 12) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di polizia marittima e di ordine pubblico, nonché nel rispetto degli strumenti di pianificazione applicabili.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, pari alla misura minima del canone applicabile adeguato all'anno di riferimento come da Circolare n. 2 del 19/12/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 16) La presente concessione potrà essere revocata, senza previsioni di indennizzo alcuno, in relazione alle esigenze riconosciute al cantiere per la realizzazione delle nuove infrastrutture a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) E' obbligo del concessionario ottenere autorizzazioni, nulla osta e/o titoli comunque denominati di competenza di altre Amministrazioni.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per € 702,95 (cod. 1560), € 105,44 (cod. 1561) e ai valori bollati per € 114,00 (cod. 1562) tramite versamento virtuale mediante modello F24.


IL CONCESSIONARIO
Frittelli Maritime Group S.p.A.
Il procuratore - Marco Suardi
Firmato digitalmente

PIANO TERRA - COMPLESSO EX TUBIMAR - INDIVIDUAZIONE AREA Q di 1500 mq. scala 1:500





PIANO TERRA - INDIVIDUAZIONE AREA Q di 1500 mq. scala 1:1000



IDENTIFICAZIONE AREA

